

Data	15/11/2012
Ente giudicante	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SESTA
Numero	20081

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28614-2010 proposto da:

EQUITALIA;

RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

CONTRORICORRENTE

e contro

FALLIMENTO ARANCIO;

INTIMATO

avverso il decreto nel procedimento R.G. 2385/del TRIBUNALE di TERNI del 20.9.2010, depositato il 25/10/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Equitalia ha chiesto al Tribunale di Terni di attribuire agli interessi di mora, accessori al credito per IVA, ammesso allo stato passivo del fallimento RB Barbaccia s.n.c, il medesimo privilegio generale sui mobili della fallita relativo all'imposta, escluso dal giudice delegato.

Il Tribunale ha respinto l'opposizione ed Equitalia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi.

Rilevato anzitutto che non risultano depositate le RR delle notifiche del ricorso eseguite a mezzo del servizio postale, il ricorso appare meritevole di trattazione camerale.

Il Tribunale ha ritenuto che il disposto dell'art. 2752, comma 2 che riconosce il privilegio ai crediti dello Stato per imposte, pene pecuniarie e tasse non deroga al disposto dell'art. 2749 c.c., a sua volta non derogato dal disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20 e 30 che prevede interessi di mora

anche sugli interessi già maturati in caso di decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Comunque Equitalia non ha provato la notifica della cartella esattoriale in data anteriore al fallimento, sì che le competerebbe il privilegio al tasso legale sugli interessi relativi al biennio, che non sono stati però indicati nel loro preciso ammontare nella nota d'iscrizione ipotecaria prodotta a corredo della domanda d'insinuazione.

A questa decisione la ricorrente contrappone 4 motivi sostenendo che:

1- dovendo tenersi conto della causa del credito ai sensi dell'art. 2745 c.c., il quadro normativo richiamato - art. 2752 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 89 - prevede il medesimo grado di privilegio per l'IVA e per gli interessi nascenti dallo stesso tributo; 2 - lo scorporo degli interessi di mora non sarebbe condivisibile entrando a far parte di un unicum; 3 - l'applicazione del tasso legale agli interessi successivi all'apertura della procedura viola il disposto dell'art. 30 D.P.R. più volte citato che prevede un tasso speciale, annualmente indicato con D.M.; 4 - l'iscrizione ipotecaria è stata effettuata con riferimento agli interessi al tasso speciale annualmente previsto.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione nei seguenti termini: "La questione posta con i primidue motivi potrebbe meritare accoglimento a lume della consolidata giurisprudenza secondo cui, pur essendo esclusa l'applicazione analogica delle cause di prelazione, l'indennità di mora per i crediti erariali merita il medesimo rango attribuito dall'art. 2749 c.c. agli interessi condividendone la natura risarcitoria (Cass. nn. 3878/92, 5247/93, 6214/94, non contraddetto da S.U. n. 5165/2009 con riguardo alla diversa ipotesi in cui il credito per IVA sia stato ammesso allo stato passivo sulla base della sola dichiarazione).

Nondimeno il ricorso potrebbe meritare il rigetto in quanto il terzo motivo non coglie nel segno, e pertanto appare inammissibile. Non censura infatti la *ratio decidendi* che, lungi dall'escludere l'applicazione del diverso tasso legale invocato dall'istante, ha ritenuto indimostrata la notifica della cartella, che ne presuppone l'applicazione, che resta dunque, in quanto non smentita nel motivo, circostanza accertata in senso inoppugnabile. Il quarto motivo resterebbe assorbito.

Al credito per interessi è stata applicata la prelazione ex art. 2749 c.c., quello per gli interessi di mora sarebbe comunque rimasto indimostrato.

Il collegio, pur rilevando l'infondatezza delle censure articolate nel merito in ricorso, ritiene di condividere la riferita proposta e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso, senza provvedere sul governo delle spese del presente giudizio, stante l'assenza d'attività difensiva della curatela.

PQM

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.